

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 584313)

LEGGE REGIONALE 05 giugno 2026, n. 8

**Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS."**

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, è aggiunta la seguente:

*"a bis) obiettivi quantitativi e qualitativi per la permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico."***Art. 2****Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS."**1. All'articolo 7, comma 4, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo le parole: *"inserimento lavorativo"* sono aggiunte le seguenti parole: *"e di permanenza nel mondo del lavoro"*.**Art. 3****Disposizioni attuative.**

1. La Giunta regionale, nella predisposizione annuale del "Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato", introduce un'ulteriore azione consistente nell'utilizzo delle risorse del fondo, di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, per finanziare percorsi innovativi funzionali alla permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico.

**Art. 4****Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni in esito alle azioni di monitoraggio di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli esiti delle misure introdotte dalla presente legge per la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità e sulle eventuali criticità emerse nella loro applicazione.

**Art. 5**  
**Norma finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 giugno 2026

Alberto Stefani

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 3 - Disposizioni attuative.

Art. 4 - Clausola valutativa.

Art. 5 - Norma finanziaria.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 5 giugno 2026, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 9 dicembre 2025, dove ha acquisito il n. 4 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Rigo, Vianello, Marcon, Martini, Barbisan, Bedin, Besio, Borgia, Brescacin, Calligaro, Conte, Lanzarin, Leso, Mosco, Pasqualon, Patron, Soranzo, Rucco e Valdegamberi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 maggio 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Monica Sambo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 maggio 2026, n. 8.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

secondo i dati forniti dal report “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Veneto - anno 2022” sono circa 33.500 i posti di lavoro occupati da persone con disabilità in Veneto, di cui 32 mila riferiti a 12 mila aziende soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in materia di collocamento mirato e 1.300 ad altre 8.800 aziende senza obblighi di assunzione.

In base ai criteri definiti dalla normativa vigente (legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni), in Veneto i posti di lavoro riservati alle persone con disabilità sono complessivamente 49.750. Di questi, 33.465 risultano coperti, mentre quelli scoperti sono poco più di 16 mila, per un tasso di scopertura pari al 32 per cento.

Nel 2022 il 57 per cento delle aziende risultava aver adempiuto pienamente agli obblighi di assunzione. Le maggiori difficoltà si riscontrano nelle aziende più grandi, tenute a inserire più di 35 disabili, e all’opposto in quelle più piccole, tenute ad assumere una sola persona, mentre le quote di copertura più elevate si registrano tra le aziende con un obbligo di riserva relativo a 5-7 lavoratori con disabilità. In termini settoriali, i tassi di copertura più elevati si riscontrano nel settore del credito, nell’industria estrattiva, nel farmaceutico, nell’editoria e cultura e nelle utilities, mentre le aziende della concia, del marmo, del turismo, dei trasporti e delle attività di pulizia presentano le maggiori difficoltà nell’assolvimento dell’obbligo.

Nel biennio 2020-2022, i dati mostrano un costante aumento sia delle aziende tenute all’obbligo che, conseguentemente, delle posizioni riservate e dei disabili in forza, con una lieve diminuzione del tasso di scopertura. Tendenze che potrebbero essere determinate da una molteplicità di fattori, tra i quali il favorevole contesto di crescita del mercato del lavoro regionale nel suo complesso e l’attività di sensibilizzazione portata avanti dal mondo associazionistico e dai centri per l’impiego della regione.

La complessità della materia si spiega anche in ragione della molteplicità di fonti che la disciplinano, tanto sovranazionali come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, quanto nazionali e regionali, su tutte la legge 12 marzo 1999, n. 68 e la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”. Fonti normative che hanno adeguatamente disciplinato il primario aspetto dell’ingresso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, fissando obblighi e agevolazioni a favore di tutti i soggetti coinvolti (aziende, lavoratori, mondo associativo...), senza tuttavia curare con la medesima attenzione un altro aspetto fondamentale: come garantire la continuità lavorativa alle persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all’invecchiamento fisiologico, al fine di evitare un ulteriore marginalizzazione sociale delle persone disabili.

Per rispondere a questo complicato quesito nasce il seguente progetto di legge, il quale mediante alcune puntuali modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 punta a valorizzare la permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro (articoli 1 e 2) per poi disporre una revisione delle azioni previste dal “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato” approvato dalla Giunta regionale con cadenza annuale (articolo 3). Conclude l’articolo la norma di invarianza finanziaria (articolo 4).

Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione il 14 gennaio 2026.

L’illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 2 del 28 gennaio 2026. L’analisi è ripresa nella seduta del 22 aprile

2026, per concludersi nella seduta n. 14 del 6 maggio 2026, durante la quale la Commissione ha approvato la proposta da inviare all'Aula e ha espresso il proprio parere formale. Si segnala che la Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulle disposizioni di carattere finanziario contenute nel testo originale del progetto di legge in data 29 aprile 2026.

La Quinta Commissione ha espresso il proprio parere favorevole in data 11 febbraio 2026. Il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) richiesto il 14 gennaio 2026, è pervenuto in data 23 febbraio 2026.

Nella seduta del 6 maggio, infine, la Sesta Commissione, preso atto dei suddetti pareri, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 4 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Calzavara con delega Marcon, Vianello con delega Bevilacqua (Lega Liga Veneta), Martini (Gruppo Stefani Presidente), Bozza, Maltauro (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Baldan M., Barbera, Besio, Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Lovat (Szumski Resistere Veneto), Cendron (Le Civiche Venete).

Astenuti i consiglieri: Sambo, Trevisi (Partito Democratico), Cunegato con delega Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Monica Sambo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge in esame è certamente un provvedimento importante, perché riguarda gli interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

Abbiamo cercato, anche attraverso l'emendamento che sarà illustrato successivamente, di migliorare il testo. Ciò che abbiamo evidenziato già in sede di commissione è che la proposta, pur essendo sicuramente pregevole, interviene sulla legislazione vigente soprattutto introducendo in modo più esplicito il tema della permanenza nel lavoro.

Questo aspetto, tuttavia, pone una questione politica e amministrativa rilevante. Se si ritiene necessario inserire oggi in modo specifico questo riferimento, significa che finora della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità o ci si è occupati poco, o ci si è occupati con risorse insufficienti, oppure la Regione se ne occupava già, ma senza una linea di intervento sufficientemente specifica e riconoscibile.

Per questo motivo, pur riconoscendo l'importanza del provvedimento e annunciando fin d'ora un voto favorevole, esprimiamo alcune perplessità sulla sua effettiva efficacia. Il testo, infatti, non prevede risorse specifiche. È evidente che un obiettivo così rilevante richiede interventi concreti, adeguatamente sostenuti, o quantomeno un monitoraggio puntuale per comprendere se la modifica normativa sia davvero in grado di produrre effetti reali.

La legge introduce una modifica che rischia di rimanere prevalentemente terminologica se non sarà accompagnata da azioni conseguenti. Per questa ragione abbiamo presentato un emendamento volto a prevedere un monitoraggio annuale, così da verificare come le nuove disposizioni vengano applicate e quali risultati producano.

È utile, a questo proposito, richiamare anche il confronto con altre esperienze regionali. In alcune Regioni esistono indicazioni più specifiche, anche a bilancio, che consentono di individuare con maggiore chiarezza le risorse dedicate a questi interventi. Questo permette anche di analizzare meglio come le risorse vengano utilizzate e se siano effettivamente orientate all'obiettivo della permanenza nel lavoro.

In Veneto, ad esempio, risultano misure legate al lavoro e alla disabilità, come voucher per circa 3 milioni di euro, ma senza una linea chiaramente dedicata alla permanenza. In Emilia-Romagna, invece, risultano stanziamenti specifici per inserimento e permanenza, pari a circa 10 milioni di euro.

Un'ulteriore valutazione riguarda la mobilità casa-lavoro. In Veneto, almeno dagli elementi disponibili, risultano circa 150.000 euro per il conseguimento della patente; in altre esperienze, dove probabilmente la legge prevede già un'indicazione più specifica e quindi più facilmente rintracciabile, risultano invece risorse più consistenti, pari a circa 1,5 milioni di euro, destinate a spostamenti casa-lavoro, trasporti e accompagnamento delle persone con disabilità.

Anche per questo la clausola valutativa può essere utile: per fare chiarezza su quanto la Regione del Veneto stia effettivamente spendendo non solo per l'inserimento lavorativo, ma anche, nello specifico, per la permanenza nel lavoro.

La permanenza nel lavoro è infatti un problema reale. Molte norme nazionali intervengono sugli obblighi e, in alcuni casi, sull'inserimento lavorativo; resta però aperta la fase successiva, cioè il mantenimento del rapporto di lavoro nel tempo. Come richiamato correttamente anche nelle premesse del provvedimento, il rischio di emarginazione e di mancata permanenza continua purtroppo a esistere e richiede un intervento specifico.

Da questo punto di vista, esprimiamo quindi una valutazione favorevole sul provvedimento. Sarà però necessario, già a partire dal prossimo bilancio, ampliare le risorse disponibili e, allo stesso tempo, monitorare come esse vengano impiegate a seguito della modifica normativa.

La legge rappresenta un primo passo importante, ma rischia di rimanere una dichiarazione di principio, o quasi, finché non saranno adottate le azioni concrete conseguenti, demandate alla Giunta, agli uffici e alle strutture competenti.

Per queste ragioni, confermando il voto favorevole al progetto di legge, riteniamo essenziale l'approvazione dell'emendamento che introduce il monitoraggio annuale in commissione, affinché il Consiglio regionale possa verificare nel tempo l'effettiva applicazione della norma e la sua capacità di produrre risultati concreti per la permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.”.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Programmazione regionale degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la gestione del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 3 dell'articolo 8, a seguito delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'articolo 7, predisporre annualmente un programma degli interventi sulla base delle analisi fornite dall'ente regionale Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che deve tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell'esito dei programmi e progetti realizzati nell'anno precedente.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

- a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell'inserimento lavorativo;
- a bis) *obiettivi quantitativi e qualitativi per la permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico;*
- b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della fonte di finanziamento e dei diversi interventi;
- c) gli organismi pubblici e privati accreditati all'intervento in forma diretta o a mezzo convenzione;
- d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni in materia di convenzioni che il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 può sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;
- e) omissis

3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con la programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro.”.

#### Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Conferenza permanente.

1. È istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente legge.

2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Ai lavori della conferenza partecipano: il Direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM), delle associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.

4. Compiti della conferenza sono:

- a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo e di permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;
  - b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità;
  - c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.
5. omissis”.

#### Nota all'articolo 3

Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 16/2001 è il seguente:

“Art. 8 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

1. È istituito il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2 bis. Nell'arco temporale di riferimento del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, le risorse del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 1 possono essere destinate al cofinanziamento di azioni per i destinatari di tutti gli Assi del Programma Operativo, ai fini della piena attuazione del Programma stesso.

2 ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, le azioni destinate a programmi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, realizzate o da realizzare con le risorse del Fondo Sociale Europeo, devono essere programmate e rendicontate, per importi almeno equivalenti a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento, in modo da garantire il pieno rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

2 quater. L'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo provvede, nei bandi e avvisi che approvano le azioni cofinanziate di cui al comma 2 ter, a fornire un'adeguata motivazione che giustifichi la coerenza tra le azioni medesime e le finalità di cui al fondo previsto dal comma 1.

2 quinquies. L'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e alla Commissione regionale di gestione del fondo di cui al comma 3, un rapporto che evidenzi, per l'anno di riferimento e per gli anni precedenti, l'utilizzo del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità a titolo di cofinanziamento ai sensi del comma 2 bis, nonché le somme stanziare per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a programmi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con il relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi impegnati, rendicontati ed erogati.

3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il direttore dell'Area regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
- c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all' articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3;
- d) cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale;
- e) omissis

3 bis. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'Area regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato e il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato.

4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione."

#### **4 Struttura di riferimento**

Direzione Lavoro